

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

E

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67 e il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, che ha individuato ed attribuito gli uffici dirigenziali dello stesso Ministero;

Visti gli artt. 29, commi 3 e 4, del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, 3 della legge 26 luglio 1939 n. 1037, 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e 24 e 25 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, che disciplinano i poteri ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni;

Visto l'art. 213, comma 3, lett. b) e comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede la possibilità di inserire negli accordi con altre amministrazioni pubbliche stipulati per l'attività di supporto per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, meccanismi per la copertura dei costi per la suddetta attività di supporto;

Viste Le "Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni" emanate dall'Autorità in data 21 febbraio 2018, volte a regolare lo svolgimento del procedimento di competenza, i rapporti di collaborazione, i tempi e la metodologia per la conduzione degli accertamenti nonché i criteri di programmazione della stessa;

Visti gli artt. 3 e 17 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici", emanato il 5 ottobre 2018 in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,

Viste le Linee guida per l'attività dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del 6 settembre 2016, volte ad individuare, in particolare, i principi dell'attività ispettiva, i tempi e i modi della programmazione

dell'attività, i criteri di svolgimento delle fasi del procedimento ispettivo e la metodologia da utilizzare per la conduzione degli accertamenti;

Considerata la dotazione organica dell'Autorità e dei S.I.Fi.P. e le professionalità ivi presenti;

Ritenuto opportuno consolidare nel presente accordo, il proficuo rapporto avviato tra le parti con il Protocollo d'Intesa siglato in data 11 febbraio 2015,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente Protocollo d'Intesa ha ad oggetto la collaborazione del personale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P) per lo svolgimento di ispezioni volte a verificare la regolarità delle procedure di affidamento e l'economicità della esecuzione dei contratti pubblici.

La collaborazione è sviluppata compatibilmente con gli obiettivi individuati nella Direttiva annuale del Ministro dell'economia e delle finanze e recepiti nel programma annuale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica approvato dal Ragioniere Generale dello Stato.

ART. 2

Per lo svolgimento della collaborazione di cui all'art. 1 ogni anno viene definito, compatibilmente con il programma annuale previsto dalle Linee Guida per lo svolgimento dell'attività ispettiva dei S.I.Fi.P.e con le esigenze di vigilanza dell'Autorità, un elenco di ispezioni che, previo accordo tra le parti, può essere integrato e/o variato secondo sopravvenute esigenze di entrambe le parti.

Sulla base di esigenze specifiche previamente valutate e condivise dalle parti, la richiesta di collaborazione può riguardare anche argomenti diversi da quelli previsti dall'art. 1, comma 1.

Prima della chiusura di ogni esercizio finanziario verranno comunicate al Servizio Ispettivo dell'Anac le risorse Sifip effettivamente disponibili per la definizione dell'elenco di cui al comma 1.

Per ottimizzare le risorse umane e strumentali a disposizione, l'individuazione delle ispezioni dovrà avvenire evitando, fatte salve puntuali e specifiche esigenze dell'Autorità, richieste di intervento su enti/organismi ispezionati nell'ultimo biennio dai S.I.Fi.P. e su tematiche/contratti già oggetto di richieste di pareri e/o chiarimenti rivolti all'Autorità.

ART. 3

Sulla base dell'elenco delle ispezioni trasmesso di cui all'art. 2, comma 1, il Presidente dell'Autorità formula apposita richiesta di svolgimento dell'attività ispettiva alla Ragioneria Generale dello Stato.

Il Ragioniere Generale dello Stato designa gli ispettori conferendo l'incarico di svolgere gli accertamenti previsti.

Le ispezioni sono condotte sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per lo svolgimento dell'attività ispettiva dei S.I.Fi.P., e degli artt. 24 e 25 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, da un Nucleo ispettivo composto, di norma, da due unità S.I.Fi.P.

Per le ispezioni di particolare natura, o connotati da aspetti maggiormente tecnici, l'incarico può essere svolto congiuntamente da ispettori dell'Autorità ed ispettori dei S.I.Fi.P.

Prima dell'avvio di ogni accertamento il Servizio ispettivo dell'Anac trasmette ogni utile informazione a sua disposizione su eventuali criticità.

Gli esiti degli accertamenti sono riferiti dagli ispettori direttamente alla Ragioneria Generale dello Stato che provvede a trasmetterli tempestivamente all'Autorità.

L'Autorità assicura una costante e tempestiva informazione sugli sviluppi delle ispezioni, degli esiti delle indicazioni fornite agli organismi ispezionati, e delle segnalazioni effettuate alle Autorità giurisdizionali e amministrative, secondo quanto previsto nelle proprie Linee Guida per l'attività ispettiva dell'Autorità del 21 febbraio 2018.

Fermo restando il rispetto degli obblighi imposti dalla legge in caso di accertamento di fatti penalmente rilevanti, la segnalazione di ipotesi di responsabilità amministrativa per danni erariali alla competente Procura regionale della Corte dei conti, o di fatti e circostanze di interesse o di competenza di altre Autorità, è effettuata dall'Autorità sulla base dell'esito del suo procedimento eventualmente avviato a seguito della relazione ispettiva e della documentazione trasmessa dalla Ragioneria.

ART. 4

L'Autorità assicura una costante e tempestiva informazione sulla evoluzione della normativa e delle indicazioni di prassi relative all'affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, anche attraverso appositi percorsi formativi o seminari da svolgere presso le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 5

Il presente Accordo ha una validità di anni due a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.

In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Il Protocollo d'Intesa è eseguito con le rispettive risorse umane e strumentali.

ART. 6

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della *privacy*, nonché alla libera circolazione di tali dati.

ART. 7

Il presente Protocollo d'Intesa è esente dall'imposta di registro (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Roma, 3 maggio 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daniele Franco

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone